

Rep. n. \_\_\_\_\_

**R E P U B B L I C A   I T A L I A N A**

**CITTÁ DI SCAFATI**

**(Prov. di Salerno)**

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI**

**AUTORICAMBI E LUBRIFICANTI PER ACSE SPA (CIG:**

**66988913BB)**

**L'anno 2016. il mese di ..... il giorno ... con la presente scrittura  
notarile informatica  
tra**

la Società A.C.S.E. S.p.A, con sede legale in Scafati (SA), via Melchiade

c/o casa Comunale, iscritta presso la Camera di Commercio di Salerno al

n.29153/2000 del Registro delle Imprese, codice fiscale e partita Iva n.

03636380655, nella persona del Direttore Generale Ing. Salvatore De Vivo

domiciliato per la carica presso la sede amministrativa della società, in Scafati

alla in Via Diaz 100, giusto i poteri conferiti dal Consiglio di

Amministrazione in data 02.10.2014 e del ..... di seguito

indicata come "Committente", da una parte

**e**

la ditta .....l , con sede legale in via ....., ... –

....., iscritta presso la Camera di Commercio di ....., al

n° ..... REA, partita IVA. ....C.F. ...., nella

persona del Sig. ...., nato a ..... il

....., e residente in ..... alla via ....., ..., in

qualità di rappresentante legale dell'Impresa, che elegge domicilio per le

comunicazioni: via ....., ... ..,tel.

	.....e fax: ....., email: .....	
	seguito indicata come "Appaltatore", dall'altra parte.	
	<b>si conviene quanto segue:</b>	
	<b>Art. 1 – Premessa –</b>	
	Le premesse costituiscono patto.	
	L'appaltatore è risultato aggiudicatario della gara aperta ( <b>CIG:</b>	
	.....), ai sensi dell'art. 55 del DLgs 163/2006, esperita il	
	.....L'aggiudicazione e' avvenuta col criterio del maggior ribasso	
	convenzionale, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del DLgs 50/2016, giusta	
	determina di aggiudicazione definitiva del Direttore Generale di A.C.S.E. del	
	.....– prot....., per il servizio di	
	.....	
	L'aggiudicazione a favore dell'appaltatore è stata dichiarata efficace con	
	determina del Direttore Generale prot. n° ..... del ..... Non risulta	
	pervenuta agli atti di questa società ricorso avverso l'aggiudicazione	
	definitiva ed il termine dilatorio, non applicabile alla fattispecie, è scaduto, ai	
	sensi del comma 9 dell'art. 32 del DLgs 50/2016.	
	<b>Art. 2 - Oggetto –</b>	
	L'appalto riguarda la fornitura per un biennio di pezzi di ricambio meccanici, elettrici, oleodinamici e della carrozzeria, nonché degli oli e lubrificanti, per la riparazione e manutenzione in amministrazione diretta degli automezzi aziendali in dotazione all'A.C.S.E. S.p.A, come meglio dettagliato nell'allegato capitolato d'oneri.	
	Sul presente servizio non è riconosciuto il diritto di privativa.	
	<b>Art. 3 – Durata del contratto –</b>	
	Il contratto avrà durata di mesi ventiquattro decorrenti dalla data della lettera	

	di commessa. La fornitura può essere attivata prima della stipula del contratto	
	per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8	
	del Dlgs 50/2016 ricorrendo gli estremi della tutela dell'interesse pubblico.	
	<b><u>La durata del contratto può essere inferiore a quella prevista nel caso in cui il committente non risulti più affidatario del servizio del ciclo dei rifiuti, ovvero per esaurimento dell'importo contrattuale. Viceversa la durata può essere superiore a quella prevista ove mai non si esaurisca l'importo contrattuale nei termini indicati, nei limiti di un ulteriore anno, trascorso il quale l'appaltatore potrà ritenersi svincolato dall'obbligo della fornitura.</u></b>	
	In questo caso il committente procederà ad inviare una semplice comunicazione all'appaltatore il quale non potrà rivendicare alcun indennizzo per anticipata o posticipata conclusione del contratto.	
	E' vietato il rinnovo tacito, è ammessa la proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art.106, co. 11 del DLgs 163/06.	
	<b>Art. 4 - Corrispettivo –</b>	
	L'importo contrattuale è pari ad € 72.000,00 (euro settantaduemila), oltre iva	
	L'appalto è a misura.	
	<b>Art. 5 – Modalità di pagamento del corrispettivo –</b>	
	Il corrispettivo di cui al presente contratto sarà pagato entro 90 giorni d.f. f.m. a seguito emissione di fattura trimestrale, previo riscontro e verifica della regolare esecuzione della fornitura e del relativo controllo contabile, da parte del direttore di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 111 del DLgs 50/2016 ( DPR 207/2010 in regime transitorio, ai sensi dell'art. 216, comma 17 del DLgs 50/2016).	
	Se le cause di non esecuzione della fornitura, anche parziale, sono di forza maggiore, e/o di calamità pubblica, non imputabili al committente, essa si intende non resa e nulla e' dovuto all'appaltatore, che dovrà riprendere lo stesso non appena possibile.	
	La contabilizzazione delle spettanze avverrà a misura applicando il prezzo unitario contrattuale determinato dal prezzo unitario di listino ufficiale in	

	vigore al momento della fornitura dell'articolo fornito, detratto lo sconto offerto per le quantità fornite.	
	Alla fattura devono essere allegate le copie dei buoni d'ordine del committente.	
	Sugli eventuali ritardi dei pagamenti saranno applicati gli interessi come per legge.	
	<b>Art. 6- Garanzie</b>	
	L'appaltatore ha presentato la polizza fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art.	
	113 del DLgs 163/2006, n ..... della società	
	..... di ..... del ...% (ribasso offerto del .....%)	
	dell'importo di ..... €, dimezzato, decorrente dal ..... al	
	.....	
	La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi	
	dal ricevimento della richiesta del committente qualora, in fase di esecuzione	
	del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di	
	ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di	
	inadempimento a tale obbligo, il committente ha facoltà di dichiarare risolto	
	di diritto il contratto.	
	Il committente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle	
	penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 2 (Oggetto) e art. 8	
	(Risoluzione del contratto (art. 108 del dlgs 50/2016))	
	<b>Art. 7- Penalità –</b>	
	In caso di ritardato o inefficiente fornitura verrà applicata una penale, in misura giornaliera, di:	
	○ Zero virgola cinque per mille dell'importo netto contrattuale se la fornitura viene resa parzialmente;	
	○ Un per mille dell'importo netto contrattuale se la fornitura viene resa con un ritardo di 24 ore.	
	Complessivamente comunque l'importo della penale non deve superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 298 del DPR 207/2010 (Regime transitorio).	
	<b>Art. 8 – Risoluzione del contratto (art. 108 del dlgs 50/2016)</b>	

**A. Il contratto può risolversi di diritto, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del DLgs 50/2016, al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:**

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del codice, sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo e successive condizioni riportate dalla norma;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura dell'appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'UE in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.

**B. Il contratto deve risolversi di diritto, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del codice, se durante il suo periodo di efficacia si verificano uno o più dei seguenti casi:**

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del codice;
- c) l'appaltatore assumendo l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, effettui transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni oggetto del presente appalto.
- d) nella circostanza prevista dall'art. 1, co. 7 del DL 06.07.2012 n° 95 così come convertito dalla L. 07.08.2012 n° 135 e a recesso nella ricorrenza prevista dal co. 13 della medesima norma (riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza nelle procedure);
- e) siano violati gli obblighi derivanti dal Regolamento interno recante il codice di comportamento dei dipendenti del committente, in vigore dal 19.12.2014, ai sensi dell'art. 2, lett. e) del suddetto atto.

**C. Il contratto può risolversi per inadempimento, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del codice, se durante il suo periodo di efficacia:**

- a) il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Segue una particolare procedura prevista dalla stessa norma.

Per quanto non riportato nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dall'art. 108 del codice.

**Art. 9 - Responsabilità per danni –**

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno causato a cose e/o persone per l'espletamento della fornitura oggetto del relativo contratto ed è soggetto al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro di cui al DLgs 81/2008. Il committente resta completamente estraneo ai rapporti dell'appaltatore con terzi ed eventuali divergenze ed accordi tra di essi non daranno diritto alcuno di rivalersi nei confronti del committente.

#### **Art. 10 – Cessione –**

L'Appaltatore non può cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza l'autorizzazione del Committente.

#### **Art. 11 – Prezzi unitari – Revisione prezzi**

Sono prezzi contrattuali i prezzi unitari risultanti dai listini ufficiali vigenti al momento della fornitura, scontati dal ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria. I ribassi sono fissi ed invariabili e non soggetti a revisione, mentre i listini prezzi ufficiali da applicare sono quelli in vigore al momento della fornitura. Qualsiasi variazione di questi listini deve essere comunicata al committente. Viceversa se le condizioni dell'appalto dovessero mutare in corso d'opera tale che i prezzi unitari offerti ed aggiudicati non dovessero ricomprendere più le condizioni di cui al precedente art. 2), si concorderanno tra le parti nuovi prezzi.

La revisione dei prezzi prevista dagli artt. 1467 e 1664 c.c. è applicata con l'adozione dei nuovi listini prezzi ufficiali.

Diversamente il sistema di revisione dei prezzi è applicabile solo dopo il primo anno solare di vigenza del contratto.

In mancanza della pubblicazione dei prezziari ufficiali previsti dalle norme vigenti nel settore degli appalti pubblici, la revisione dei prezzi è operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

#### **Art. 12 - Varianti**

A.C.S.E. S.p.A., ai sensi dell'art. 106, comma 12 del DLgs 50/2016, si riserva la facoltà di aumentare o ridurre il servizio entro la percentuale del 20% dell'importo di aggiudicazione per tutta la durata dell'appalto, con l'obbligo dell'aggiudicatario di praticare le stesse condizioni del contratto aggiudicato. Oltre detto limite, la ditta può dichiarare la propria indisponibilità all'estensione.

L'importo contrattuale stimato al precedente art. 3 può variare in base alla variabilità dei fattori che concorrono alla sua determinazione:

- quantità;
- durata dell'appalto;
- eventuali prestazioni straordinarie non previste inizialmente e richieste per motivi urgenti e/o contingenti.

Le eventuali somme non spese saranno considerate economie di gestione sulle quali l'appaltatore non può esercitare alcun diritto.

**Art. 13 – Personale –**

L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi di legge a favore dei propri dipendenti e si impegna ad osservare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, assistenza e previdenza previsti dalla legge.

L'affidatario è obbligato, inoltre, ad applicare nei confronti del personale dipendente le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, per tutto il periodo di durata dell'appalto. Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) di cui all'art. 26 del DLgs 81/08 non è redatto in quanto nella fattispecie non sussistono interferenze, trattandosi di mera fornitura, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del DLgs 81/2008. Il committente non assume alcun obbligo nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore o di altro personale a qualunque titolo coinvolto nell'appalto, né durante e né a conclusione dell'appalto stesso.

**Art. 14 - Controversie –**

Tutte le controversie relative al presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Nocera Inferiore.

**Art. 15- Oneri e spese –**

Il contratto relativo all'affidamento del presente servizio, avente per oggetto la prestazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposta a registrazione a tassa fissa, e le spese conseguenti tutte, nessuna esclusa, ivi compresa quella della pubblicità sulla GURI, ai sensi dell'art. 216, comm11 del DLgs 50/2016, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

**Art. 16 – Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del DLgs 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Il committente tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per

[illegible]